

OBBLIGO DI TENUTA DELLA CONTABILITA' DI MAGAZZINO

Con la conversione in legge del DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. decreto "fisco-lavoro"), effettuato dalla L. 17.12.2021 n. 215, entrata in vigore il 21.12.2021, sono stati convertiti da lire ad euro e lievemente modificati gli importi il cui superamento determina, in capo ai soggetti in contabilità ordinaria, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi è superiore a euro **5.164.000** e il valore complessivo delle rimanenze è superiore a euro **1.100.000**.

L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino cessa a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai predetti limiti.

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, occorre verificare se nel periodo d'imposta 2022 siano stati superati i suddetti limiti nei periodi di riferimento 2019 e 2020.

Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite

- delle merci,
- delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati,
- degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti,
- delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi,
- nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.

Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese.

Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.

Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.

Aggiornata alla data 21/1/2022